

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 dicembre 2019, n. 335
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari - Carbonara alla Via Ugo Foscolo n. 99, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dall'associazione professionale "MAIPA Studio Associato" al "Dott. Minciarelli Armando Francesco".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

L'ambulatorio odontoiatrico "MAIPA STUDIO ASSOCIATO" con sede in Bari - Carbonara alla Via Ugo Foscolo n. 99, è stato accreditato istituzionalmente con D.D. n. 259 del 02/11/2017 quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i., fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza trasmessa via Pec in data 19/11/2019, il Dott. Minciarelli Armando Francesco, *"titolare e responsabile sanitario dello studio dentistico in Via Ugo Foscolo n. 99"*

Premesso che

- *Lo studio citato al punto precedente è in possesso della convenzione dal 22 Dicembre 1988;*
- *Con atto autentificato nelle firme del Notaio Achille Antonio Carrabba di Ostuni in data 06/05/2019 e registrato in Ostuni il 14/05/2019 al n. 2023, il socio Minciarelli Azzurra Ilaria, ha deciso di recedere dalla predetta associazione (si allega copia)",*

ha chiesto "in virtù dell'art. 24, comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 28 maggio 2004, quanto segue: che, l'autorizzazione e l'accreditamento esistenti vengano trasferiti dall'associazione professionale denominata "Maipa Studio Associato" al "Dott. Minciarelli Armando Francesco";

che, contestualmente al trasferimento di cui al punto precedente, l'autorizzazione e l'accreditamento vengano mantenuti", allegandovi la seguente documentazione:

1. *Copia dell'ultimo contratto sottoscritto con la ASL BA;*
2. *Autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.;*
3. *Copia del documento d'identità del dottor Minciarelli Armando Francesco;*
4. *Certificato di attribuzione di numero di Partita Iva;*
5. *Copia dell'atto "RECESSO DI ASSOCIATO" a rogito del Professor Achille Antonio Carrabba, Notaio in Ostuni, registrato ad Ostuni il 14/05/2019 al n. 2023/1T dal quale risulta, tra l'altro, quanto segue:*
"PREMESSO
 - *che con atto a rogito del notaio Gaia Sinesi di Bari (...) è stata costituita fra i predetti Minciarelli Armando Francesco e Minciarelli Azzurra Ilaria nonché Iacobellis Rocco un'associazione professionale denominata "MAIPA STUDIO ASSOCIATO" (...);*
 - *che in data quattordici febbraio duemiladiciotto è deceduto in Bari l'associato Iacobellis Rocco (...);*
(...)
 - *che ai sensi dell'articolo quattordici (14) dei patti sociali qualora un associato avesse inteso recedere dall'associazione sarebbero stati di sua competenza esclusivamente:*
 - *quota parte degli utili accantonati;*
 - *quota parte dei crediti di lavoro già maturati,**mentre gli altri soci avrebbero avuto diritto a continuare l'attività svolta dallo studio associato, eventualmente anche in forma individuale;*
(...)
 - *che pertanto allo stato è corrente tra essi Minciarelli Armando Francesco e Minciarelli Azzurra Ilaria la sopra detta associazione professionale denominata "MAIPA STUDIO ASSOCIATO" (...);*
 - *che la collaborazione tra gli associati (...) è resa impossibile da motivi personali (...);*
*tanto premesso, come parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.**1) Minciarelli Azzurra Ilaria dichiara di recedere dall'associazione in premesso indicata (...) con effetto immediato. (...);"*
6. *Determinazione n. 2019/14032 – 2019/263/00826 adottata il 04/11/2019, con cui il Direttore ad interim della Ripartizione Sviluppo Economico del Comune di Bari,*
"PREMESSO CHE:
 - *l'art. 4, co. 1, lett. a), L.R. 9/2017, recante "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", così come modificata dalla L.R. 65/2017 dispone che sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti "il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 8, co. 4;*
 - *ai sensi del citato art. 8, co. 4, al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, co 3, punto 3.2 come quella oggetto del presente provvedimento;*
 - *il citato punto 3.2, co. 3, art. 5 ricomprende: "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e*

terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico";

PRESO ATTO CHE:

- *con domanda acquisita al protocollo in data 24/06/2019 con il n. 176111 ed a successiva documentazione integrativa acquisita con protocollo 192302 del 08/07/2019, è stato chiesto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio da "Maipa studio associato" al "Dott. Minciarelli Armando Francesco."(...), indicando quale responsabile sanitario il medesimo Dott. Armando Francesco MINCIARELLI;*

(...)

RILEVATO CHE:

- *l'art. 9 co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., stabilisce che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";*

(...)

RITENUTO di dover procedere al rilascio del richiesto provvedimento di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio da "Maipa studio associato" a "Dott. Minciarelli Armando Francesco", stante la regolarità e la completezza della domanda;

(...)",

ha autorizzato "ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità da "Maipa studio associato" a "Dott. Minciarelli Armando Francesco" dell'autorizzazione all'esercizio dello studio odontoiatrico di cui alla D.D. 2017/263/00618 del 03/10/2017;

Titolare: Dott. Armando Francesco MINCIARELLI (...);

Denominazione e ubicazione della struttura: "Dott. Minciarelli Armando Francesco" – via Ugo Foscolo 99 – BARI

Tipologia delle prestazioni autorizzate: Studio odontoiatrico (L.R. 9/2017 e s.m.i., art. 5, co. 3, punto 3.2);

(...)

Nome e titoli accademici del responsabile sanitario:

Dott. Armando Francesco MINCIARELLI, nato (...) il (omissis) (...) laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria (...) iscritto all'albo degli Odontoiatri della provincia di Bari (...)".

Per quanto innanzi esposto;

atteso che l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare.";*

si propone di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari - Carbonara alla Via Ugo Foscolo n. 99, dall'associazione professionale "MAIPA Studio Associato" al "Dott. Minciarelli Armando Francesco", con decorrenza 04/11/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00826, e con la precisazione che:

- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il Dott. Minciarelli Armando Francesco, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE **STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari-Carbonara alla Via Ugo Foscolo n. 99, dall'associazione professionale "MAIPA Studio Associato" al "Dott. Minciarelli Armando Francesco", con decorrenza 04/11/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio n. 2019/263/00826, e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il Dott. Minciarelli Armando Francesco, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Dott. Minciarelli Armando Francesco, titolare dello studio odontoiatrico con sede in Bari-Carbonara alla Via Ugo Foscolo n. 99, PEC: maipastudioassociato@pec.it;
 - al Direttore Generale ASL BA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari;
 - al Dirigente della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)